



Il Difensore Civico

Decisione n. 23 del 17.06.2019

OGGETTO: Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 24.05.2019, acquisita in pari data al protocollo n. 1174, con la quale il Sig. (omissis), per il tramite dell'Avv. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte della Giunta Regionale – Servizio Risorse Finanziarie – Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali ad una richiesta di accesso agli atti relativi all'autoveicolo con targa (omissis) ed in particolare:

- Ingiunzione/Cartella n. (omissis) – Tassa Automobilistica Anno 2008;
- Ingiunzione/Cartella n. (omissis) – Tassa Automobilistica Anno 2010;

VISTA la nota prot. n. 1237-201914111 del 28.05.2019 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al competente Servizio della Giunta Regionale di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

PRESO ATTO che il predetto Servizio, con nota prot. 0169598/19 del 06.06.2019, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data, al numero 1439, nel fornire tutte le informazioni relative alla posizione tributaria del Sig. (omissis), ha specificato che:

- in merito alla Tassa Automobilistica relativa all'anno 2008, si è riscontrato, a seguito di approfondimenti eseguiti con il concessionario Soget Spa, il decorso dei termini prescrizionali per la seconda notifica dell'ingiunzione e, pertanto, si è provveduto a trasmettere al concessionario il provvedimento di sgravio;
- in merito alla Tassa Automobilistica relativa all'anno 2010, ha inviato in allegato copia dell'avviso di ricevimento relativo all'atto di accertamento emesso per il relativo recupero, soddisfacendo in tal modo la richiesta di accesso agli atti;

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto al punto che precede - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per la medesima una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso



Il Difensore Civico

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso tacito da parte della Giunta Regionale – Servizio Risorse Finanziarie – Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali all’istanza volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente, per il tramite dell’Avv. (**omissis**) e al competente Servizio della Giunta Regionale.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.